

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Una polizza di assistenza completa per la persona, correntista del Banco di Lucca e del Tirreno, e la sua bicicletta. Sono previste quattro versioni: Urban, Urban Top, Sport e Sport Top.



Che cosa è assicurato?

✓ Assistenza alla persona

Assistenza Tecnica: Trasporto della bicicletta (entro una distanza, tra andata e ritorno, di 20km per la Urban/Urban Top e 50 per la Sport) e Rientro dell'assicurato o proseguimento del viaggio (fino a Euro 50,00 per la Urban e 100,00 per la Sport).

Assistenza alla Persona: Consulenza medica, Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia, Invio di un fisioterapista in Italia (fino a Euro 500,00 per sinistro per la versione Urban e Euro 750,00 per la Sport).

Prestazioni esclusive per le versioni Sport e Sport Top: Rientro Sanitario; Viaggio di un familiare (comprende anche le spese di pernottamento e prima colazione fino a Euro 400,00).

✓ Infortuni del conducente

Sei assicurato fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la versione Urban e Euro 25.000,00 per la sport per gli infortuni che tu possa subire alla guida della bicicletta. La polizza comprende negli infortuni anche: asfissia (non di origine morbosa); avvelenamenti acuti da ingestione/assorbimento di sostanze; annegamento, folgorazione; assideramento o congelamento, colpi di sole, di calore o di freddo; infezioni e avvelenamento conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti; infortuni subiti in stato di maleore, incoscienza o colpi di sonno, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; lesioni da sforzo (esclusi infarti ed ernie); infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati (di cui non sei stato parte attiva); infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche e quelli dovuti all'azione del fulmine; derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi, oltre che valanghe. Sono inoltre coperti gli infortuni a derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche e quelli causati da guerra e insurrezioni solo quando avvenuti entro 14 giorni dal loro insorgere e a patto che ti trovassi già sul posto. Sarà corrisposto un indennizzo pari al capitale assicurato in caso di morte (anche presunta).

In caso di Invalidità Permanente, l'indennizzo sarà calcolato proporzionalmente alla percentuale di invalidità fino al 60%. Per invalidità superiori al 60% ti sarà corrisposto l'intero capitale assicurato.

✓ Rimborso spese mediche da infortunio

Sei assicurato, fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per le versioni Urban/Urban Top e Euro 2.500,00 per Sport/Sport Top, se a seguito di un infortunio coperto dalla polizza devi sostenere un intervento chirurgico. Sono assicurate le spese per: onorari di chirurgo, anestesista ed equipe operatoria; uso della sala operatoria e materiale di intervento; rette di degenza in istituto di cura; accertamenti diagnostici; trattamenti fisioterapici praticati entro 180 giorni dalla data dell'infortunio.

✓ Responsabilità civile

Sei assicurato per quanto tu sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni arrecati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sola circolazione della bicicletta.

Il massimale per tutte le versioni è pari a Euro 250.000,00 per sinistro, 150.000,00 per persona ed Euro 50.000,00 per danni a cose e animali.

✓ Tutela legale circolazione

Sei assicurato fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro illimitato per la difesa dei tuoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale. Sono comprese in polizza le spese per: la mediazione/negoziazione assistita; l'intervento di un unico legale che ha trattato la tua lite; per un secondo legale domiciliatario (fino a Euro 5.000,00); investigative per acquisizione prove a tua difesa; le spese per l'avvocato della controparte nel caso in cui tu perda la causa o raggiunga un accordo autorizzato da Redion; del CTU in caso in cui il giudice ritenga necessario il suo intervento; del CTP e dei periti solo se scelti in accordo con Redion; processuali nel processo penale; di giustizia; dell'arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo; il contributo per le spese degli atti giudiziari; per la registrazione di atti giudiziari.



Che cosa non è assicurato?

- * **Assicurazione Assistenza:** sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da: pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare; pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill); guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell'Assicurato; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni; malattia; malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze; tentato suicidio o suicidio.
- * Per la garanzia **Assistenza Tecnica**, sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
- * Per la garanzia **Rientro dell'Assicurato o Proseguimento del viaggio** sono esclusi dalla Prestazione: i casi di immobilizzo del Veicolo non dovuti a guasto e/o incidente; le operazioni di ordinaria manutenzione; le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.
- * Per la garanzia **Rientro Sanitario** (solo per versione SPORT), sono escluse dalla Prestazione: le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio; le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma; tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
- * Per la garanzia **Viaggio di un familiare** (solo per la versione SPORT) sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione
- * **Infortuni del conducente:** sono esclusi: gli infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà; gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze; gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare; gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill); gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie; gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione; gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; le ernie da qualunque causa determinate. Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.
- * **Rimborso spese mediche da infortunio:** sono esclusi: gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà; gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze; gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare; gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill); gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie; gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione; gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi

Puoi avvalerti della garanzia per: l'azione in sede civile (o costituzione di parte civile in procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali; la difesa in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni derivanti da incidenti stradali (la prestazione è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato); la difesa in sede penale dei procedimenti per reati dolosi. La garanzia opera solo nel caso di derubricazione del reato da doloso a colposo, in caso di proscioglimento, assoluzione con decisione passata in giudicato, o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Garanzia valida solo per le versioni Urban Top e Sport Top.

✓ Furto

Redion ti indennizza in caso di furto totale della bicicletta, quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali della tua abitazione o luogo di lavoro (comprese le eventuali dipendenze di pertinenza come box e cantina) regolarmente chiusi a chiave. Il furto può avvenire con scasso o sfondamento di muri, soffitti o pavimenti; con scalata; uso di chiavi falsa; uso di chiavi vere che tu abbia smarrito o siano state sottratte a te, ad un familiare convivente, domestici o eventuali ospiti a patto che lo smarrimento fosse stato già denunciato.

Sei assicurato fino ad un massimo di Euro 700,00 per la versione Urban Top e 2.000,00 per la Sport Top.

in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini. Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.

- ✗ **Responsabilità civile:** sono esclusi i danni: alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; derivanti in occasione di gare e competizioni; derivanti dalla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare; derivanti dalla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle, Downhill); inerenti all'esercizio di attività ciclistica professionale; derivanti da quanto non specificato nell' "Oggetto dell'Assicurazione".
- ✗ **Tutela legale circolazione:** la garanzia non è prestata per: le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali; le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; le controversie di valore inferiore a Euro 250,00; le controversie contrattuali con Redion; il recupero crediti; controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE". L'Assicurazione non vale, inoltre: quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, dalla pratica del ciclismo a livello professionistico, dalla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill).
- ✗ **Furto:** sono esclusi dall'assicurazione i sinistri occorsi al Veicolo qualora: lo stesso sia posto all'aperto o in spazi di uso comune; lo stesso venga smarrito o venga sottratto in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio; lo stesso venga sottratto da: persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell' articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti. Sono inoltre esclusi i sinistri occorsi al Veicolo qualora: si verifichino in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; si verifichino in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; non sia di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi; siano avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.



Ci sono limiti di copertura?

! **EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA** (valido per tutte le Garanzie)

Redion Italy Insurance S.p.A.. non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.

Verifica in ogni caso l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:

<https://www.redion.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare a Redion Italy Insurance S.p.A.. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Redion Italy Insurance S.p.A.. non può fornire la copertura assicurativa.

! Assistenza:

- LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA':

Redion non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.

- PERSONE NON ASSICURABILI:

Premesso che Redion, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione

dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

! Infortuni del conducente:

- Invalidità permanente - Franchigia standard:

Il capitale assicurato per Invalidità permanente è soggetto alla franchigia assoluta del 5% assorbibile dopo il 20% , sul massimale indicato in Polizza.

- LIMITI DI ETÀ:

L' Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l' Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio. L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Redion, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

- PERSONE NON ASSICURABILI:

Premesso che Redion, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l' Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

! Rimborso spese mediche da infortunio:

- Franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro.

- LIMITI DI ETÀ:

L' Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l' Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio. L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Redion, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

- PERSONE NON ASSICURABILI:

Premesso che Redion, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l' Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

! Responsabilità civile:

- per danni a cose e animali, Franchigia di Euro 300,00 per sinistro

- PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente.

! Tutela legale circolazione:

Redion non si assume il pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

! Furto:

- Scoperto in base al degrado calcolato sulla vetustà del Veicolo: 10% con un minimo di Euro 50,00 per Veicolo con vetustà fino a 6 mesi dalla data di acquisto (degrado 20%); 10% con un minimo di Euro 50,00 per Veicolo con vetustà dal 7° al 12° mese dalla data di acquisto (degrado 35%); 10% per Veicolo con vetustà dal 12° mese al 36° mese dalla data di acquisto (degrado 50%).
- Termini di carenza: la garanzia decorre dal 15° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano, ad eccezione di quanto riportato al paragrafo. "EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA".



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

non puoi sottoscrivere la polizza a viaggio iniziato, per aumentare i massimali e le garanzie previste, per prolungare il tuo soggiorno.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Redion Italy Insurance S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Alla data riportata sul modulo di adesione alla polizza, autorizzi il Banco di Lucca e del Tirreno ad addebitare sul tuo conto il premio di polizza, comprensivo delle imposte. I mezzi di pagamento ammessi sono: addebito in conto corrente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel modulo di adesione e scade alle ore 24 del 365° giorno successivo e si rinnoverà tacitamente di un anno, e così di seguito, salvo diversa comunicazione da una delle parti.



Come posso disdire la polizza?

Inviando richiesta scritta al Banco di Lucca e del Tirreno almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza.

Recesso in caso di sinistro: Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo a Redion una lettera raccomandata A/R. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Redion ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Anche Redion può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.

Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza (valido solo nei casi dove sia possibile acquistare la Polizza a distanza)

Se la tua Polizza ha una durata pari o superiore a un mese e l'hai comprata interamente a distanza, puoi esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Se l'hai comprata tramite call center della Contraente, devi inviare alla Contraente stessa una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC. Se l'hai comprata tramite sito internet della Contraente, puoi esercitare il diritto di ripensamento mediante le modalità rese disponibili dalla stessa. In alternativa, puoi inviare alla Contraente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC. Se comunichi che vuoi ripensarci, la Polizza è annullata e hai diritto al rimborso del premio pagato, escluse le imposte se sono già state versate.

Non puoi esercitare il diritto di ripensamento se, entro i 14 giorni dalla conclusione del contratto, hai denunciato un sinistro. Se la data di partenza del viaggio rientra nei 14 giorni previsti per esercitare il diritto di ripensamento, puoi esercitarlo solo fino alla data di partenza.

Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: “Bike NoProblem - Mod. 16113”
Data ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 1.10.2026

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Redion Italy Insurance S.p.A., Via del Mulino, n.4 - 20057 Assago (MI) - tel. 02.58.38.41 - <https://www.redion.it> - e-mail: servizio.clienti.it@redion.com - pec: redioninsurance@pec.redion.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al 31/12/2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad Euro 117.255.978 ed il risultato economico del periodo ammonta ad Euro 21.968.125. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 159,6% come riportato nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.redion.it/azienda/bilancio> dove sarà possibile consultare i successivi aggiornamenti relativi alla situazione patrimoniale.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone di età non superiore a 75 anni residenti in Italia che abbiano interesse ad ottenere assistenza alla propria persona o al patrimonio in caso di eventi legati all'uso della bicicletta.

Persone di età non superiore a 75 anni residenti in Italia che abbiano interesse ad ottenere assistenza alla propria persona o alla persona del trasportato se di età inferiore a 4 anni o al patrimonio in caso di eventi legati all'uso della bicicletta in città.



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 20,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, includendo una descrizione dettagliata degli eventi, il numero della polizza o del sinistro in questione e qualsiasi informazione che possa aiutare a

	identificare il contraente o l'assicurato (come codice fiscale, nome, cognome, contatti, ecc.), scrivendo a Redion Italy Insurance S.p.A. - c.a. Ufficio Reclami a mezzo: - Posta: Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.redion.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC) - E-mail: ufficio.reclami.it@redion.com. Redion Italy Insurance S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Redion Italy Insurance S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Redion. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA , è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (in vigore dal 15.01.2026)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato a Redion Italy Insurance S.p.A..
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relativa alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.redion.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.redion.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it)

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Ai fini IRPEF, per il solo caso di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5%, la parte di premio effettivamente sostenuta e non rimborsata relativa alla garanzia, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 19% se non già deducibile nella determinazione dei tuoi singoli redditi (lettera f, comma I, art. 15 TUIR). Le aliquote di imposta relative ai rami di appartenenza delle Garanzie previste in Polizza sono le seguenti: - Infortuni (R01): 2,50% - Malattia (R02): 2,50% - Furto (R09): 22,50% - R.C. Generale (R13): 22,25% - Tutela legale legata alla circolazione stradale (R17): 13,50% - Assistenza (R18): 10,00% Per il trattamento fiscale applicabile alla Polizza con Persone contraenti residenti nello Stato Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, si rimanda alla normativa fiscale vigente in quei territori.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Redion Italy Insurance S.p.A. al seguente link: https://www.redion.it/contenuti-utili/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se, precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione, hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Redion Italy Insurance S.p.A. o all'Intermediario la certificazione rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la tua solvibilità. Redion Italy Insurance S.p.A. ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri a tuo carico. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 16113 – Ed. 1.10.2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE

**(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali)**

I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.



Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e la normativa italiana proteggono i Dati personali per evitare utilizzi non corretti.

Redion Italy Insurance SpA, in qualità di Titolare del Trattamento, rispetta la normativa vigente e, anche per questo motivo, desidera informarti su come tratta i Tuoi Dati personali.



Nel testo, per brevità, Redion Italy Insurance SpA viene indicata anche come *Titolare del trattamento* o *Compagnia*.



Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far

valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al Responsabile della

protezione dei dati presso Redion Italy Insurance SpA - Ufficio Protezione Dati

– Via del Mulino n.4 20057 Assago (MI) o via mail a

ufficioprotezionedati.it@redion.com

Per quali finalità Redion Italy Insurance tratta i Tuoi Dati personali e cosa succede se Tu non li fornisci o non autorizzi a trattarli

Redion Italy Insurance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le

PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero,

ad esempio, proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi

gestendo i relativi pagamenti, riassicurarsi, fare attività di controllo e

statistiche: i Tuoi Dati, inclusi gli eventuali dati relativi alla tua posizione

(geolocalizzazione) o quelli relativi allo stato di salute vengono trattati per

adempimento contrattuale (articolo 6 comma 1 lettera b del GDPR). Per

permettere alla Compagnia di trattare legittimamente i tuoi Dati relativi alla

salute, dovrai prestare il Tuo consenso (ai sensi dell'articolo 9 comma 2

lettera a) del GDPR). Nel processo di adesione alla polizza e in alcuni

processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati processi

decisionali automatizzati ovvero processi in cui sistemi informatici, talvolta

tramite intelligenza artificiale, prendono o supportano decisioni in modo

automatico, rendendo più rapida la gestione delle attività. Per i processi

decisionali automatizzati, puoi comunque sempre richiedere l'intervento di

un operatore:

- per l'adesione alle polizze, contattando la **Contraente della**

Convenzione: Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A;



- per la gestione delle **Prestazioni** (ad esempio l'erogazione di auto in sostituzione), contattando la **Struttura Organizzativa**;
- per le **Garanzie** ovvero per la valutazione dei sinistri, scrivendo alla **Liquidazione Sinistri**.

I recapiti delle differenti strutture sono indicati sul sito <https://www.redion.it> e all'interno della Polizza.

In relazione alla valutazione sinistri, ed in particolare quale supporto del processo decisionale, viene utilizzato un sistema di intelligenza artificiale. Tale sistema riconosce e classifica alcune tipologie di documenti ricorrenti (ad esempio certificato medico, cartella clinica, documentazione giudiziaria ove prevista) ed estrae le informazioni necessarie alla gestione (ad esempio dati identificativi, date, costi) e le confronta con i requisiti previsti dalle condizioni contrattuali. Il sistema è basato su regole deterministiche costruite sulla base delle esigenze operative e delle condizioni contrattuali.

Ti informiamo che per tutti coloro che non sono parte del contratto assicurativo, ma i cui dati personali vengono trattati dalla Compagnia in adempimento al contratto stesso, viene richiesto all'Assicurato di farsi parte attiva per la messa a disposizione della presente informativa e l'acquisizione del relativo consenso nella formulazione riportata nelle condizioni di polizza. Il trattamento dei dati personali relativo a detti soggetti avviene su base giuridica consenso.

- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti, anche istruendo sistemi di intelligenza artificiale;
- i tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della Compagnia e di terzi;

- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, ad esempio: conservare i documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle Autorità, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), effettuare le verifiche antiriciclaggio o dovute in base alla normativa sulle sanzioni internazionali. I tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a condanne penali e reati, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentare.



Se Tu non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non fornisci consenso al trattamento dei dati relativi alla salute, Redion Italy Insurance non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Redion Italy Insurance utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica



Redion Italy Insurance attraverso dipendenti, collaboratori ed anche soggetti esterni, utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altri soggetti (come, ad esempio, dal contraente di polizza, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) con strumenti manuali, informatici o automatizzati. I soggetti esterni che intervengono nelle attività di trattamento e a cui vengono comunicati i dati rivestono il ruolo di responsabili del trattamento laddove compiano attività di trattamento per conto del Titolare oppure operano quali titolari laddove determinino finalità e modalità proprie: questi soggetti svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

Sono ad esempio: il Contraente della convenzione, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorritori stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli o di noleggio, strutture sanitarie, medici, operatori sanitari,

aziende di trasporto, società di liquidazione sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, Compagnie del Gruppo Generali ed altre Compagnie che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. I Dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria o di Vigilanza Assicurativa laddove ne faccia richiesta nonché a legali in occasione di contenziosi.



Redion Italy Insurance, in particolare in processi legati alla gestione delle Prestazioni e Garanzie, dei sistemi informatici e a controlli di secondo livello in relazione alla lotta al crimine organizzato e al riciclaggio di denaro, tratta, direttamente e/o per tramite di propri fornitori, i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero, anche in paesi che si trovano al di fuori dell'Unione Europea. Il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avviene con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Redion Italy Insurance non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.



Per alcuni prodotti Redion Italy Insurance mette a disposizione anche il canale WhatsApp come modalità di comunicazione. L'utilizzo di WhatsApp è facoltativo ed è possibile solo dopo che hai espresso uno specifico consenso. Il canale è utilizzato esclusivamente per comunicare con Te durante l'assistenza o in occasione, sempre previo Tuo consenso, della liquidazione del sinistro. Per garantire un adeguato livello di protezione dei Tuoi Dati, Ti invitiamo a **non** trasmettere tramite WhatsApp dati relativi alla salute, dati finanziari, documenti di identità o altre informazioni sensibili. Il Titolare non richiede né tratta tali categorie

di dati direttamente tramite WhatsApp, ma ti fornisce link ad ambienti informatici sicuri a cui Ti invitiamo a fare esclusivo riferimento.

Per quanto tempo Redion Italy Insurance conserva i Tuoi Dati personali



Redion Italy Insurance conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati:

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative. Si precisa che le attività di cancellazione hanno luogo nel corso dell'undicesimo anno solare successivo all'ultima registrazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. Si precisa che le attività di cancellazione hanno luogo nel corso dell'undicesimo anno solare successivo alla ultima registrazione.
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti:

- **Accesso:** potrai richiedere di accedere ai Tuoi dati personali per sapere, ad esempio, quali dati il Titolare sta trattando.
- **Rettifica:** potrai richiedere di correggere i Tuoi dati personali che risultino

imprecisi o incompleti.

- **Cancellazione:** potrai richiedere di cancellare i Tuoi dati personali al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- I dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- È stato revocato il consenso al trattamento dei dati personali e non sussistono altri presupposti che legittimino il trattamento;
- Ti sei opposto al trattamento in forma automatizzata dei dati personali e non sussistono altri presupposti che legittimino il trattamento;
- I dati personali sono stati trattati in maniera illegittima;
- I dati personali devono essere cancellati in conformità ad un obbligo di legge dell'Unione Europea o italiano a cui il Titolare è soggetto;
- I dati personali sono stati raccolti in relazione all'offerta di servizi di società dell'informazione.



- **Limitazione:** potrai richiedere di limitare il trattamento dei Tuoi dati personali alla sola conservazione, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- Hai contestato l'esattezza dei dati personali e chiedi di limitare il trattamento per il periodo necessario a consentire di verificare la correttezza dei Tuoi dati personali;
- Il trattamento è illegittimo e, anziché cancellare i dati personali, richiedi di limitare il trattamento dei Tuoi dati personali
- Il Titolare non ha più la necessità di trattare i Tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, ma tali dati personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria;
- Ti sei opposto al trattamento dei Tuoi dati personali e richiedi di limitare il trattamento per il periodo in cui il Titolare verifica che non sussistono

interessi prevalenti al trattamento dei Tuoi dati personali.

- **Portabilità:** potrai richiedere di trasferire ad altre società o organizzazioni i dati personali che hai fornito e/o di ricevere i Tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
- **Opposizione al trattamento dei Tuoi dati personali:** qualora il trattamento dei Tuoi dati personali si basi sul legittimo interesse del Titolare, hai il diritto di opposti al trattamento dei dati personali e di chiederne la cessazione, salvo che non sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento ai sensi dell'articolo 21 del GDPR.
- **Revoca del consenso:** qualora il trattamento dei Tuoi dati personali si basi sul Tuo consenso, potrai in ogni momento revocarlo, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca.

Tu hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali



- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali trattati da Redion Italy Insurance (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Redion Italy Insurance;
- per opposti al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del Titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opposti al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto;

- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul Tuo consenso, per revocare il consenso prestato in qualunque momento fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato con il Tuo consenso prima della revoca;

puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati – Redion Italy Insurance SpA - Via del Mulino 4 - 20057 Assago (MI),

anche via mail: ufficioprotezionedati.it@redion.com

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Redion Italy Insurance SpA potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet <https://www.redion.it> dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Redion Italy Insurance SpA.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: **Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.** con sede in Lucca, Viale Agostino Marti, n°443 - P.IVA 01880620461.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Redion procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Indennizzo: la somma corrisposta da Redion in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Redion in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Redion tramite la propria Struttura Organizzativa.

Premio: la somma dovuta a Redion.

Redion: l'impresa assicuratrice e cioè Redion Italy Insurance S.p.A.. – Sede sociale, Direzione e Uffici: **Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI)** – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): redioninsurance@pec.redion.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa. Per l'Assicurazione Tutela Legale per sinistro si intende, il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell' Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA")

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Struttura Organizzativa: la struttura di Redion Italy Insurance S.p.A.. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni

dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

United States Person: si intendono:

- i cittadini statunitensi e residenti permanenti, indipendentemente da dove si trovino,
- tutte le persone e le società all'interno degli Stati Uniti d'America,
- tutte le società incorporate negli Stati Uniti d'America e le loro filiali ovunque si trovino; che devono agire in piena conformità con le sanzioni finanziarie degli Stati Uniti d'America. Si precisa che anche le subsidiaries estere possedute o controllate da società statunitensi e gli stranieri in possesso di beni di origine statunitensi in alcuni casi devono rispettare le sanzioni degli Stati Uniti d'America.

Veicolo: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem, i monopattini.

Viaggio: qualunque spostamento dell'Assicurato che preveda l'utilizzo del Veicolo come sopra definito.

Vendita a distanza: l'acquisto della Polizza che il cliente effettua tramite strumenti come telefono, internet o e-mail senza la presenza fisica del venditore al momento dell'acquisto.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1.DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., *all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza*, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, *è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Redion Italy Insurance S.p.A..*

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art.4. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, l'Assicurato o Redion possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Redion entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al

netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Redion non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Redion si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art.6. ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON LA CONTRAENTE

In caso di estinzione del rapporto con la Contraente da parte dell'Assicurato, la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo.

Art.7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Redion si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art.8. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

Art.9. PREMIO

Il premio per ciascun Assicurato è pari a:

A) Versione URBAN

Euro 81,00 di cui imposte *Euro 8,26 così ripartito:*

- Ramo Assistenza (R18): **Euro 21,00** di cui imposte *Euro 1,91*
- Ramo Infortuni (R1): **Euro 20,00** di cui imposte *Euro 0,49*
- Ramo Malattia (R2): **Euro 5,00** di cui imposte *Euro 0,12*
- Ramo RC Generale (R13): **Euro 25,00** di cui imposte *Euro 4,55*
- Ramo Tutela Legale (circolazione stradale) (R17): **Euro 10,00** di cui imposte *Euro 1,19*

Versione URBAN TOP

Euro 98,00 di cui imposte *Euro 11,35 così ripartito:*

- Ramo Assistenza (R18): **Euro 21,00** di cui imposte *Euro 1,91*
- Ramo Infortuni (R1): **Euro 20,00** di cui imposte *Euro 0,49*
- Ramo Malattia (R2): **Euro 5,00** di cui imposte *Euro 0,12*
- Ramo RC Generale (R13): **Euro 25,00** di cui imposte *Euro 4,55*
- Ramo Tutela Legale (circolazione stradale) (R17): **Euro 10,00** di cui imposte *Euro 1,19*
- Ramo Altri Danni ai Beni (Furto) (R9): **Euro 17,00** di cui imposte *Euro 3,09*

B) Versione SPORT

Euro 96,00 di cui imposte *Euro 9,23 così ripartito:*

- Ramo Assistenza (R18): **Euro 30,00** di cui imposte *Euro 2,73*
- Ramo Infortuni (R1): **Euro 25,00** di cui imposte *Euro 0,61*
- Ramo Malattia (R2): **Euro 6,00** di cui imposte *Euro 0,15*
- Ramo RC Generale (R13): **Euro 25,00** di cui imposte *Euro 4,55*
- Ramo Tutela Legale (circolazione stradale) (R17): **Euro 10,00** di cui imposte *Euro 1,19*

Versione SPORT TOP

Euro 144,00 di cui imposte *Euro 17,97* così ripartito:

- Ramo Assistenza (R18): **Euro 30,00** di cui imposte *Euro 2,73*
- Ramo Infortuni (R1): **Euro 25,00** di cui imposte *Euro 0,61*
- Ramo Malattia (R2): **Euro 6,00** di cui imposte *Euro 0,15*
- Ramo RC Generale (R13): **Euro 25,00** di cui imposte *Euro 4,55*
- Ramo Tutela Legale (circolazione stradale) (R17): **Euro 10,00** di cui imposte *Euro 1,19*
- Ramo Altri Danni ai Beni (Furto) (R9): **Euro 48,00** di cui imposte *Euro 8,74*

Art.10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.11. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Redion di ogni aggravamento del rischio. ***Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Redion possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.***

Art.12. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Redion è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.13. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato, purché sia stato pagato il relativo premio, decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione e scadrà il 365° giorno successivo a tale data; di seguito si rinnoverà tacitamente di un anno e così di seguito di anno in anno, finché l'Assicurato rimarrà cliente della Contraente, salvo diversa comunicazione da parte di quest'ultimo o di Redion oppure

salvo rinuncia scritta da inviarsi alla Contraente da parte dell'Assicurato almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'assicurazione.

Il rinnovo dell'Assicurazione è subordinato alla validità della presente Convenzione.

Art.14. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Garanzie vengono fornite, ad eccezione di quanto riportato all'Art. "EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA". La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 14. BIS EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA

Redion Italy Insurance S.p.A.. non è tenuta a:

- **fornire la copertura assicurativa,**
- **pagare i sinistri**

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".

Le "SANZIONI INTERNAZIONALI" sono misure restrittive, ossia limitazioni o divieti imposti dalle disposizioni nazionali e/o internazionali. Sono applicabili a individui, gruppi o entità. A titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni internazionali possono essere adottate da ONU, Unione Europea, Stati Uniti d'America, Regno Unito, singole Nazioni.

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto in questa Convenzione.

L'Assicurato può verificare l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:

<https://www.redion.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

Se l'Assicurato è una "United States Person" ed è a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa deve dimostrare a Redion Italy Insurance S.p.A.. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al suo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Redion Italy Insurance S.p.A.. non può fornirgli la copertura assicurativa.

ART. 14.TER. - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se la tua Polizza:

- ✓ ha una **durata pari o superiore a un mese**,
- ✓ l'hai **comprata a distanza**,

e

- ✓ **l'acquisto è avvenuto interamente tramite:**

a. Call center della Contraente: puoi esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Per farlo, devi inviare una comunicazione scritta alla Contraente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC agli indirizzi:

- **Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.** con sede in Viale Agostino Marti, n° 433, 55100, Lucca (LU);
- bancodilucca@pec.bancodilucca.it;

b. Sito internet della Contraente: puoi esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto:

- mediante le modalità rese disponibili dalla Contraente.
- oppure, in alternativa
- tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC agli indirizzi della Contraente sopra riportati.

Se comunichi che vuoi ripensarci, la Polizza è annullata e hai diritto al rimborso del premio pagato, **escluse le imposte se sono già state versate.**

Non puoi esercitare il diritto di ripensamento se, entro i 14 giorni dalla conclusione del contratto, hai denunciato un Sinistro.

Art.15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Redion quando ti fornisce le Prestazioni/Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Aderendo alla Polizza ti impegni a far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e a farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati personali, ivi inclusi gli eventuali dati relativi alla salute, per finalità assicurative. Per acquisire il loro consenso puoi usare la seguente formula: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali e acconsento al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi eventuali dati relativi alla salute, necessari alla gestione della polizza da parte di Redion Italy Insurance e dei soggetti indicati nell'informativa.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Domicilio: Il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada.

Infortunio: il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.16. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

per la versione URBAN

- la persona fisica, residente in Italia titolare di un conto corrente presso la Contraente stessa ed il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all'utilizzo dello stesso, nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.

per la versione SPORT

- la persona fisica, residente in Italia titolare di un conto corrente presso la Contraente stessa ed il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all'utilizzo dello stesso.

Art.17. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le Prestazioni sono fornite ***fino a tre volte*** per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

ASSISTENZA TECNICA

1. TRASPORTO BICICLETTA

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio dell'Assicurato stesso.

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso.

Massimale

Redion terrà a proprio carico le spese relative al trasporto ***sino ad un massimo di 20 Km per la versione URBAN o 50 Km per la versione SPORT, tra andata e ritorno dal luogo del fermo.***

Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione ***le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.***

2. RIENTRO DELL' ASSICURATO O PROSEGUIMENTO VIAGGIO

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il Veicolo) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- una bicicletta in sostituzione compatibilmente con le disponibilità sul luogo del fermo;
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

Massimale

Redion terrà a proprio carico i costi ***fino ad un massimo di Euro 50,00 per la versione URBAN o Euro 100,00 per la versione SPORT per sinistro e per Assicurato.***

Esclusioni

Sono esclusi dalla Prestazione:

- ***i casi di immobilizzo del Veicolo non dovuti a guasto e/o incidente;***
- ***le operazioni di ordinaria manutenzione;***
- ***le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.***

ASSISTENZA ALLA PERSONA

3. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

4. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Redion, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Redion.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino purché ***si trovi entro 100 Km di percorrenza per la versione URBAN o 200 Km di percorrenza per la versione SPORT.***

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

5. INVIO DI UN FISIOTERAPISTA IN ITALIA

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

Massimale

Redion terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista ***fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro per la versione URBAN o Euro 750,00 per sinistro per la versione SPORT.***

Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

ASSISTENZA ALLA PERSONA VERSIONE SPORT

Prestazioni valide solo nel caso in cui l'Assicurato abbia scelto la versione SPORT

6. RIENTRO SANITARIO

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Redion, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Redion avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed Redion terrà a proprio carico le spese relative al ***solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.***

Massimale

Redion terrà a proprio carico le spese per il rientro.

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;***
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;***
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.***

7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Se l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, ***Redion fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica,*** di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato ricoverato.

Massimale

Redion terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) ***fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00.***

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Art.18.ESCLUSIONI

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a. pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;***
- b. pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);***
- c. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;***
- d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;***
- e. dolo dell'Assicurato;***
- f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;***
- g. malattia;***
- h. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;***
- i. tentato suicidio o suicidio.***

Art.19.OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità

e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.20. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Redion non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.

Art.21. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Redion, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art.22. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Redion, i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

SEZIONE II - ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
--

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Art.23. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

per la versione URBAN

- la persona fisica, residente in Italia titolare di un conto corrente presso la Contraente stessa ed il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all'utilizzo dello stesso, nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.

per la versione SPORT

- la persona fisica, residente in Italia titolare di un conto corrente presso la Contraente stessa ed il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all'utilizzo dello stesso.

Art.24. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. INFORTUNI

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato possa subire alla guida del Veicolo.

Sono compresi anche gli Infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del Veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico.

L'Assicurazione comprende anche:

- a. l'asfissia non di origine morbosa;
- b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

- c. l'annegamento;
- d. la folgorazione;
- e. l'assideramento o il congelamento;
- f. i colpi di sole, di calore o di freddo;
- g. le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- h. gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
- i. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- j. le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
- k. gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- l. gli Infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- m. gli Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.

L'assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate sotto indicate.

- ***Euro 15.000,00 per la versione URBAN***
- ***Euro 25.000,00 Per la versione SPORT***

2. MORTE

Se l' Infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'Infortunio, Redion corrisponde la somma assicurata, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

L'Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Redion corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l'Indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.

3. MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Redion corrisponde agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del C.C.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Redion ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.

A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residua.

4. INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per l'Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria” allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alla percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Franchigia standard:

Il capitale assicurato per Invalidità permanente è soggetto alla franchigia assoluta del **5% assorbibile dopo il 20% , sul massimale indicato in Polizza.**

Pertanto per Invalidità Permanente pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente superiore al 5%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente il 5%.

Nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al 20% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia.

Supervalutazione della Invalidità Permanente superiore al 60%

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l'Assicurato riporti postumi invalidanti superiori al 60%, Redion corrisponderà allo stesso il 100% della somma assicurata in Polizza.

ESTRATTO DELLA TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITA'		
	Percentuali	
	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15	
Sordità completa bilaterale	60	
Perdita della facoltà visiva di un occhio	35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio	5	
Perdita del braccio		
a) per disarticolazione scapolo-omeroale	85	75
b) per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70	60
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio	12	
Perdita totale dell'anulare	8	
Perdita totale del mignolo	12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
Perdita della falange ungueale del medio	5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
Perdita delle ultime due falangi del medio	8	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione		
alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	

5. CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti all'Assicurato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

Resta convenuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con Redion, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di **Euro 1.000.000,00 per l'intero evento**. Nell'eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

6. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

Art.25. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall' Assicurazione:

- a. gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;*
- b. gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;*
- c. gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;*
- d. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;*

- e. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);*
- f. gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;*
- g. gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;*
- h. gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- i. le ernie da qualunque causa determinate.*

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.

Art.26. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Redion corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art.27.OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve effettuare, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.redion.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito <https://www.redion.it> sezione sinistri) oppure

dandone avviso scritto a Redion Italy Insurance S.p.A.. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Infortuni, inviando:

- 1. nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;*
- 2. certificato medico/copia conforme all'originale della cartella clinica (in caso di ricovero);*
- 3. indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento;*
- 4. dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell'evento.*

L'Assicurato, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Redion le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art.28. LIMITI DI ETÀ'

L'Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio.

L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Redion, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

Art.29. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Redion, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art.30. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Redion rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

Art.31. VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Redion, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE III - ASSICURAZIONI RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Art.32. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

per la versione URBAN

- la persona fisica, residente in Italia titolare di un conto corrente presso la Contraente stessa ed il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all'utilizzo dello stesso, nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.

per la versione SPORT

- la persona fisica, residente in Italia titolare di un conto corrente presso la Contraente stessa ed il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all'utilizzo dello stesso.

Art.33. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di intervento chirurgico conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di Polizza, Redion rimborserà, ***fino al massimale indicato all'Art. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE*** le spese sostenute per:

- a) onorari del chirurgo, dell'anestesista e dell'équipe operatoria;
- b) uso della sala operatoria e materiale di intervento;
- c) rette di degenza in istituto di cura;

- d) accertamenti diagnostici;
- e) trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (***escluse le idropiniche e i massaggi non rieducativi***) praticati entro 180 giorni dal verificarsi dell'infortunio con il limite del 20% della somma assicurata per tale garanzia; ***da dette spese sono comunque escluse quelle di natura alberghiera.***

Redion effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione degli originali dei documenti giustificativi.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro.

Art.34. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall' Assicurazione:

- a. gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;***
- b. gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;***
- c. gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;***
- d. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;***
- e. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);***
- f. gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;***
- g. gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;***

- h. gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;***
- i. le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.***

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.

Art.35. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve effettuare, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.redion.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito <https://www.redion.it> sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a Redion Italy Insurance S.p.A.. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Rimborso Spese Mediche da Infortunio, inviando:

- 1. nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;*
- 2. certificato medico/copia conforme all'originale della cartella clinica (in caso di ricovero);*
- 3. indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento;*
- 4. dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell'evento;*
- 5. originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse.*

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art.36. LIMITI DI ETÀ'

L'Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio.

L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Redion, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

Art.37. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Redion, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art.38. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Redion rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

Art.39. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Per la garanzia "Rimborso Spese Mediche da Infortunio" il massimale per Assicurato è di:

- Euro 2.000,00 per la versione *URBAN*
- Euro 2.500,00 Per la versione *SPORT*

SEZIONE IV – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.40. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica, residente in Italia titolare di un conto corrente presso la Contraente stessa ed il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, che conduce il Veicolo. In caso di assicurati minorenni è assicurato chi ne detiene la patria potestà.

Art.41. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Redion tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte,
- lesioni personali,
- danneggiamenti a cose o animali,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sola circolazione del Veicolo assicurato, ***esclusi, quindi, i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale.***

Sia per la versione URBAN che per la versione SPORT, la garanzia è prestata nei limiti dei massimali sotto riportati:

<i>Euro 250.000,00</i>	<i>per sinistro</i>
<i>Euro 150.000,00</i>	<i>per persona</i>
<i>Euro 50.000,00</i>	<i>per danni a cose e animali con una franchigia di Euro 300,00 per sinistro.</i>

Art.42. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;*
- b. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;*
- c. derivanti in occasione di gare e competizioni;*
- d. derivanti dalla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;*
- e. derivanti dalla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle, Downhill);*
- f. inerenti all'esercizio di attività ciclistica professionale;*
- g. derivanti da quanto non specificato nell' "Oggetto dell'Assicurazione".*

Art.43. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.redion.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito <https://www.redion.it> sezione sinistri)

oppure

*dandone avviso scritto a **Redion Italy Insurance S.p.A.** - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C."*

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.44. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art.45. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Redion assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. ***L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.***

Redion ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Redion le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Redion e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Redion non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.46. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi: ***il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente.***

SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. ***Ai fini***

assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la Garanzia assicurativa.

Si intende unico il Sinistro che coinvolge più Assicurati (vedi anche ultimo comma dell' Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: l' Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 174.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art.47. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La Garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti :

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Redion), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituyente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati a Redion, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.

La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell' Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art.48. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. *L'Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale <https://sinistrionline.redion.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito <https://www.redion.it> sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Redion Italy Insurance S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), Fax 02.58384210, Numero Verde 800.085820.*
2. *In ogni caso deve trasmettere a Redion copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.*
3. *L'Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.*

**Art.49. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI
ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

L'Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- *informare immediatamente Redion in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

Art.50. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**A) Tentativo di componimento amichevole**

Ricevuta la denuncia di Sinistro, Redion esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Redion. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo del Sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Redion, o quando vi sia conflitto di interessi fra Redion e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall' Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Redion. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Redion; in questo caso, Redion rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza. L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Redion di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Redion conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Redion.

Redion rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Redion non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Redion rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Redion rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Redion rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

Redion, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute ***(nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti)***, sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Redion in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Redion si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- ***in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Redion, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;***
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Redion.

Art.51.RECUPERO DI SOMME

Spettano a Redion, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE “CIRCOLAZIONE”

Art.52. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Redion alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato all'art. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, ***per un importo massimo fino a Euro 5.000,00***. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Redion ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Redion ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari ***fino ad un limite di Euro 500,00.***

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell' Assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Redion.

Art.53. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Redion non si assume il pagamento di:

- ***multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;***
- ***spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).***

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art.54. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica che conduce il veicolo, residente in Italia titolare di un conto corrente presso la Contraente stessa ed il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi al Veicolo come precedentemente definito.

Art.55. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di

diritti connessi alla circolazione del Veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. ***Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;***

Redion inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della Assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Redion, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata ***con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.***

Art.56. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'

Assicurazione non è prestata per:

- a. le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;*
- b. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- c. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;*
- d. il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;*
- e. le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;*
- f. le controversie contrattuali con Redion;*
- g. il recupero crediti;*
- h. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

L' Assicurazione non vale, inoltre:

- i. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, dalla pratica del ciclismo a livello professionistico, dalla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill).*

Art.57. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Per la garanzia "Tutela Legale Circolazione" il massimale per sinistro illimitato per anno, è pari ad **Euro 5.000,00**

SEZIONE VI - ASSICURAZIONE FURTO

La presente garanzia è acquistabile solo se sono state acquistate tutte le precedenti Garanzie e se ne è stato pagato il relativo premio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.58. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica, residente in Italia titolare di un conto corrente presso la Contraente stessa il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione.

Art.59. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

1. OGGETTO FURTO

Redion indennizza l'Assicurato, in base ai criteri riportati all'articolo "*Valore delle cose assicurate e determinazione del danno*" a seguito di Furto totale del Veicolo, **qualora l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione/luogo di lavoro (comprese relative dipendenze di pertinenza es: Box e Cantina) regolarmente chiusi a chiave:**

- a.** con **scasso** dei mezzi di protezione e chiusura o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimenti;
- b.** con **scalata** ovvero per via diversa da quella ordinaria, con impiego di mezzi artificiali, corde, scale o simili o di particolare agilità personale;
- c.** con uso di **chiavi false**;
- d.** con uso di **chiavi vere** che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, ai domestici od eventuali ospiti e ***di cui abbiano denunciato alle autorità lo smarrimento.***

2. OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è operante per il Veicolo identificato in polizza (fornendo: marca, modello e data di acquisto) purché abbia una vetustà massima di 36 mesi, comprovata da scontrino fiscale o ricevuta d'acquisto.

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali dell'abitazione abbiano:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art.60. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita in base al valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, calcolato applicando il degrado riportato nella tabella che segue, secondo le modalità sotto indicate, **sino ad un massimo di Euro 700,00 per la versione URBAN TOP o Euro 2.000,00 per la versione SPORT TOP.**

Al valore di acquisto del Veicolo come comprovato da scontrino fiscale/ricevuta d'acquisto, verrà applicato il degrado in base alla vetustà del Veicolo stesso e lo scoperto secondo la seguente tabella:

<i>Vetustà</i>	<i>Degrado</i>	<i>Scoperto e minimo</i>
fino a 6 mesi dalla data di acquisto	20%	10% con un minimo di Euro 50,00
dal 7° al 12° mese dalla data di acquisto	35%	10% con un minimo di Euro 50,00
dal 12° mese al 36° mese dalla data di acquisto	50%	10%

Art.61. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri occorsi al Veicolo qualora:

- a. lo stesso sia posto all'aperto o in spazi di uso comune;***
- b. lo stesso venga smarrito o venga sottratto in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;***
- c. lo stesso venga sottratto da:***
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;***
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;***
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;***
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell' articolo 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non coabitanti;***
- d. si verifichino in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del***

nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;

- e. si verifichino in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine;*
- f. non sia di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi;*
- g. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.*

Art.62. TERMINI DI CARENZA

La garanzia decorre dal 15° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione.

Art.63. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;*
- b) darne avviso a Redion, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.25.16.92, oppure al numero 02.58.24.57.18, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;*
- c) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;*
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;*
- e) allegare alla denuncia del sinistro lo scontrino fiscale/ricevuta d'acquisto attestante il Valore del Veicolo al momento dell'acquisto.*

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente a Redion – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) – Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratica Furto.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.64. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Redion e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. ***Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.***

Art.65. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni

contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. ***I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.*** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.66. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Per le sole versioni SPORT / SPORT TOP, Redion erogherà agli Assicurati a titolo gratuito i seguenti servizi:

CONSULENZA MEDICO SPORTIVA

La Struttura Organizzativa sarà a disposizione dell'Assicurato per fornire indicazioni utili alla pratica ottimale dell'attività fisica quali:

- consigli inerenti l'alimentazione;
- indicazioni utili alla prevenzione degli infortuni;
- suggerimenti sulla attività sportiva più idonea in base alla condizione fisica e alla storia clinica.

CHECK-UP MEDICO SPORTIVO

La Struttura Organizzativa sarà a disposizione dell'Assicurato per organizzare un programma di prevenzione mirato per la pratica della attività sportiva non agonistica senza rischi, tutelando la propria salute.

- visita medico-sportiva completa;
- elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo fino ai 35 anni. Prova da sforzo massimale al cicloergometro per gli over 35;
- spirometria;
- esame urine completo.

I costi per l'effettuazione del check-up sono interamente a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 9:00 alle 18:00.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Redion è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800 08.75.28 e 02 58.24.51.62

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- fascia tessera
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a Redion Italy Insurance S.p.A.. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI)

Redion per poter fornire le Garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere a Redion fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, includendo una descrizione dettagliata degli eventi, il numero della polizza o del sinistro in questione e qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il contraente o l'assicurato (come codice fiscale, nome, cognome, contatti, ecc.) a: Redion Italy Insurance S.p.A.. - Ufficio Reclami - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI); fax: 02.58.47.71.28 - pec: reclami@pec.redion.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC) - e-mail: ufficio.reclami.it@redion.com.

Se l'Assicurato non è soddisfatto dell'esito del reclamo o se non riceve riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Redion. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;*
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;*
- copia del reclamo presentato a Redion Italy Insurance e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;*
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.*

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

*- **Arbitro Assicurativo (in vigore dal 15.01.2026):** presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile;*

*- **Mediazione:** Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).*

*- **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato a Redion Italy Insurance S.p.A..*

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.redion.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.redion.it. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Redion Italy Insurance S.p.A.. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet

<https://www.redion.it>

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.